Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 26 giugno 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli **avvisi** consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1970, n. **1470**.
Inclusione dell'abitato di Chiaserna, frazione del comune di Cantiano, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato Pag. 3842

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1471**.
Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria . . . Pag. 3842

1971

LEGGE 13 maggio 1971, n. **394**.
Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di S. Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex convento di S. Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000 del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà. Pag. 3843

LEGGE 19 maggio 1971, n. **395**.
Iscrizione alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » degli avvocati e procuratori caduti vittime della rappresaglia nazista del 24 marzo 1944 . Pag. 3843

LEGGE 27 maggio 1971, n. **396**.
Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dello articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145. Pag. 3843

LEGGE 3 giugno 1971, n. **397**.
Norme a favore dei centralinisti ciechi . . . Pag. 3844

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **398**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ermenegildo, in Torino . . . Pag. 3845

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.
Nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di dattilografia degli uffici giudiziari. Pag. 3845

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.
Rilascio di autorizzazioni all'autotrasporto merci in conto terzi . . . . Pag. 3846

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.
Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza . Pag. 3846

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.
Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ». Pag. 3847

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 giugno 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di Vecchiano . . . . Pag. 3847

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna: Variante al piano di fabbricazione del comune di Sassuolo . . Pag. 3848

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Al Pino - SACAP », con sede in Roma. Pag. 3848

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma. Pag. 3848

Ministero della sanità: Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acquarossa ». Pag. 3848

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1970-71 . Pag. 3848

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 3848

Ministero della difesa: Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare. Pag. 3849

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3849

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte . . . . Pag. 3850

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano . . . . Pag. 3853

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste . . . . Pag. 3855

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano . . . . Pag. 3858

Ministero della difesa:

Modifiche al bando di concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito . Pag. 3860

Modifiche al bando di concorso per esami a sette posti (ora due) di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare Pag. 3862

Ufficio veterinario provinciale di Catanzaro: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro . Pag. 3864

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1970, n. **1470**.

Inclusione dell'abitato di Chiaserna, frazione del comune di Cantiano, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 8 nell'adunanza del 13 gennaio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Chiaserna, frazione del comune di Cantiano, in provincia di Pesaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 112. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1471**.

Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Le lettere *b*) e *c*) dell'art. 4 del regolamento sullo stato giuridico della gente dell'aria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, numero 1411, sono sostituite dalle seguenti:

b) due membri designati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, appartenenti ai ruoli organici della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile;

c) un membro designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, appartenente ai ruoli organici della carriera direttiva della predetta amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE
— VIGLIANESI —
DONAT-CATTIN —
FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Atti del Governo, registro n. 242, *foglio n.* 113. — VALENTINI

LEGGE 13 maggio 1971, n. **394**.

Modificazione del diritto d'uso perpetuo spettante al Pio Ritiro di S. Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « ex convento di S. Chiara » sito in detto capoluogo e autorizzazione al trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma, per il prezzo di lire 9.900.000 del compendio medesimo parte in piena e parte in nuda proprietà.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il diritto d'uso gratuito e perpetuo spettante al Pio Ritiro di Santa Chiara con sede in Piacenza sul compendio demaniale denominato « Ex convento di Santa Chiara », contraddistinto nel catasto terreni di detto comune al foglio 120 mappali 97, 153, 161, 162, 175, 177, 178, 179, 180, 182, 260, *B*, della superficie complessiva di mq. 11.829, viene limitato fino a tutto l'anno 2065 e alla parte di esso compendio costituita dai mappali 153, *B*, 179/parte, 178, 180, 182, 260 e 97/parte.

Art. 2.

E' autorizzato, per il prezzo di lire 9.900.000, il trasferimento alla Pia Società di San Francesco Saverio per le missioni estere con sede in Parma del diritto di nuda proprietà sulla porzione di immobile che rimane in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara ai sensi del precedente articolo 1, nonchè del diritto di piena proprietà sulla restante parte del compendio, con i seguenti obblighi a carico dell'acquirente:

1) provvedere, fino a tutto l'anno 2065, alla ordinaria e straordinaria manutenzione nonchè al graduale restauro della porzione del compendio che rimarrà in uso al Pio Ritiro di Santa Chiara;

2) versare, fino alla scadenza del predetto termine, al Pio Ritiro di Santa Chiara il contributo annuo di lire 400.000 per il mantenimento di ciascuna ricoverata e fino ad un massimo di venti ricoverate, contributo che potrà essere, in caso di svalutazione o rivalutazione della moneta, revisionato in più o in meno a richiesta dell'una o dell'altra parte ogni due anni;

3) corrispondere semestralmente o annualmente all'amministrazione del Pio Ritiro di Santa Chiara, a richiesta della medesima, qualsiasi altra somma che detta amministrazione spendesse per la conveniente assistenza delle ricoverate;

4) officiare in perpetuo la Chiesa esterna delle ricoverate.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 19 maggio 1971, n. **395**.

Iscrizione alla « Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori » degli avvocati e procuratori caduti vittime della rappresaglia nazista del 24 marzo 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle vedove degli avvocati e dei procuratori trucidati alle Fosse Ardeatine è concessa dalla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali, a decorrere dal 1° luglio 1970, la pensione straordinaria forense di lire centocinquantamila mensili.

Le predette vedove, qualora non siano assicurate obbligatoriamente contro le malattie presso altri enti assicurativi di diritto pubblico, possono fruire, a loro richiesta, dell'assistenza sanitaria forense.

La Cassa predetta si darà carico dei relativi contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

LEGGE 27 maggio 1971, n. **396**.

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da piazza Risorgimento a Termini e ad Osteria del Curato e modifica dello articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento dei maggiori oneri relativi alla totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento a Termini e Osteria del Curato è autorizzata, in aggiunta a quella prevista dalla legge 12 marzo 1968, n. 285, una ulteriore spesa di lire 19.000.000.000, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della aviazione civile in ragione di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1971 al 1976 e di lire 1.000.000.000 per l'anno 1977.

Art. 2.

A parziale modifica del terzo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, le eventuali varianti ai progetti di cui agli atti di concessione previsti dal medesimo articolo 2 saranno approvate dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa col Ministro per il tesoro, sulla base del parere espresso in linea tecnica ed economica dalla commissione prevista dai commi secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042.

Sarà in facoltà del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile di disporre, a cura dei concessionari, l'esecuzione di studi, ricerche ed indagini inerenti ai lavori di costruzione della linea « A » della metropolitana di Roma anche indipendentemente dagli obblighi facenti carico ai concessionari stessi. La relativa spesa verrà rimborsata ai concessionari con provvedimento del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, d'intesa con il Ministro per il tesoro, sentita la commissione di cui al precedente comma.

Art. 3.

All'onere di lire 3.000.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 3 giugno 1971, n. 397.
Norme a favore dei centralinisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della iscrizione all'albo professionale nazionale dei centralinisti ciechi, di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale per disoccupati istituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, debbono sottoporsi con esito positivo alla prova tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio 1957, n. 594.

I minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista telefonico a seguito di un corso professionale svolto da scuole statali o autorizzate per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale professionale per centralinisti telefonici ciechi su presentazione della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di conseguita idoneità alla funzione di centralinista telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;

b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è esente da altre minorazioni fisiche che potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;

c) un certificato rilasciato da un medico oculista, dal quale risulti che il richiedente è totalmente minorato della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi anche con correzione di lenti.

Art. 2.

I minorati della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge sono occupati in qualità di centralinisti telefonici presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o le aziende statali e presso i privati datori di lavoro sono computati agli effetti dello articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, nel testo modificato ed integrato dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1965, n. 155, e dall'articolo unico della legge 11 aprile 1967, n. 231, e fruiscono dei benefici previsti dalle leggi medesime.

Detti operatori sono iscritti d'ufficio all'albo nazionale professionale dei centralinisti telefonici ciechi senza lo obbligo di sostenere la prova tecnico-pratica di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Art. 3.

I centralinisti telefonici ciechi inquadrati nella carriera esecutiva del personale delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici e delle aziende di Stato in base all'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo 1965, n. 155, integrato dalla legge 11 aprile 1967, n. 231, fruiscono della progressione giuridica e del trattamento economico previsto dalle leggi per i dipendenti della stessa carriera.

I centralinisti telefonici ciechi, assunti in base alle leggi sul collocamento obbligatorio dai privati datori di lavoro, sono inquadrati a tutti gli effetti economici e normativi nella categoria impiegatizia inferiore delle rispettive aziende, uffici o stabilimenti, salvo il trattamento economico e giuridico migliore del quale essi fruiscano.

Art. 4.

A tutti i centralinisti telefonici ciechi occupati in forza delle leggi sul loro collocamento obbligatorio sarà corrisposta una indennità di mansione pari a quella che si riconosce agli operatori dipendenti dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 5.

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1971.

Al maggior onere a carico dello Stato per l'anno finanziario 1971, derivante dalla presente legge e valutato in lire 30 milioni, si provvede con riduzione del fondo iscritto al capito 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, al bilancio dello Stato ed ai bilanci delle aziende autonome, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1971

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1971, n. **398.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Ermenegildo, in Torino.

N. 398. Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 10 luglio 1969, integrato con dichiarazione del 20 successivo e con altro decreto del 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Ermenegildo, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 118. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1971.

Nuova pianta organica e denominazione delle nuove qualifiche del personale di dattilografia degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA RIFORMA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del predetto testo unico;

Viste le leggi 27 dicembre 1956, n. 1444; 20 febbraio 1958, n. 58; 11 aprile 1964, n. 264 e 23 dicembre 1967, n. 1245;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970 i posti in organico del ruolo del personale di dattilografia degli uffici giudiziari ammontano a duemilaquattrocento unità;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente la delega al Governo per il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuto di dover procedere, in relazione a quanto disposto dall'art. 132, quarto ed ultimo comma, alla determinazione della nuova pianta organica ed alle denominazioni delle nuove qualifiche del personale di dattilografia degli uffici giudiziari;

Decreta:

La nuova pianta organica e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, sono stabilite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella *A* allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1971

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1971
Registro n. 19, foglio n. 34

TABELLA A

Ruolo organico del personale di dattilografia degli uffici giudiziari

Parametro	Qualifica	Posti di organico
245	Coadiutore superiore dattilografo giudiziario	240
213 183 163 133 120	Coadiutore dattilografo giudiziario .	2.160
	Totale . . .	2.400

(6098)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1971.

Rilascio di autorizzazioni all'autotrasporto merci in conto terzi.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1956, n. 771;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1949, 16 maggio 1953, 7 maggio 1965;

Considerata l'opportunità di consentire il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di portata superiore ai 50 quintali, nei casi in cui il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni stesse non si è reso possibile in passato per decadenza di termini prescritti da disposizioni ministeriali, con la conseguente perdita di un certo numero di autorizzazioni comprese nel blocco e rimaste inutilizzate;

Considerata inoltre la necessità di adeguare alle odierne esigenze il numero delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi che non ha più subito aggiornamenti dopo il 1963; e ritenuto che, quale misura immediata, in vista del perseguimento di tale fine, si rende opportuno abilitare al trasporto per conto di terzi le imprese già munite di licenza al trasporto di cose proprie che lo richiedano e che, avendo i requisiti prescritti dalle norme vigenti, diano, per esperienza nell'attività dell'autotrasporto e per serietà d'intenti, affidamento di un esercizio professionale qualificato;

Decreta:

Art. 1.

Alle imprese, individuali o collettive, che per inosservanza dei termini prescritti non abbiano potuto valersi di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 8 giugno 1949 e agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 7 maggio 1965, possono essere accordate autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di portata superiore a 50 quintali nello stesso numero delle autorizzazioni — ugualmente valide per autoveicoli di portata superiore a 50 quintali — per le quali ciascuna impresa abbia perduto il titolo per i motivi sopraindicati.

Art. 2.

Autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi con autoveicoli di portata superiore a 50 quintali possono, alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente, essere rilasciate alle imprese che abbiano perduto il titolo al rinnovo di autorizzazioni scadute per il decorso del tempo previsto all'art. 7 del decreto ministeriale 16 maggio 1953, non avendo presentato la relativa domanda nel termine fissato dalla competente direzione compartimentale della motorizzione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

I titolari di licenze al trasporto di cose proprie con autoveicoli di portata superiore a 50 quintali possono ottenere la conversione di tali licenze in autorizzazioni al trasporto per conto di terzi con gli stessi autoveicoli purchè:

a) si tratti di licenze ottenute almeno da tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) e, nei due anni precedenti il conseguimento dell'ultima licenza convertibile, i richiedenti non abbiano rinunciato ad autorizzazioni al trasporto per conto di terzi in favore di altri, per trasferimento di autoveicoli o per cessione di azienda.

Agli effetti di quanto disposto nel precedente comma, ad una medesima impresa non possono essere accordate più di tre autorizzazioni al trasporto per conto di terzi in luogo di altrettante licenze in conto proprio.

Art. 4.

Per tutte le autorizzazioni rilasciate in base al presente decreto, non è ammessa, in caso di vendita dell'autoveicolo, l'applicazione dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1949, salvo il caso di trasferimento degli autoveicoli al coniuge, ai figli o ai genitori dei titolari, ove concorrano giustificati motivi

Per le autorizzazioni di cui al precedente art. 3 non potrà inoltre trovare applicazione, entro 5 anni dalla data del rilascio, quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 7 maggio 1965.

Art. 5.

Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli debbono essere presentate alle competenti direzioni compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

(6036)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1693, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato « Ente autonomo Mostre piacentine », con sede in Piacenza, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 3 dicembre 1966, concernente la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 13 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo Mostre piacentine, con sede in Piacenza, è composto dai seguenti membri:

Pupillo dott. Giuseppe, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Fondi dott. Carlo, designato dal Ministero del tesoro;

Paladini Pietro, designato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza;

Zerbi Luciano, designato dall'amministrazione provinciale di Piacenza;

Bosoni Carlo, designato dal comune di Piacenza.

I membri del collegio durano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5851)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 luglio 1949, n. 641, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, e 27 marzo 1956, n. 718, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1968, riguardante la nomina del consiglio generale, per tre esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1969;

Vista la lettera n. 4843, in data 23 aprile 1971, con la quale l'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana ha comunicato che il Banco di Sicilia ha designato quale proprio rappresentante, in seno al predetto consiglio, il dott. Mario Bajardi, in sostituzione del dott. Nicolò Prestileo;

Decreta:

Il dott. Mario Bajardi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Ente fiera ed esposizioni di Catania », con sede in Catania, in rappresentanza del Banco di Sicilia, in sostituzione del dott. Nicolò Prestileo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1971

Il Ministro: GAVA

(5852)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 19 giugno 1971.

Proroga della gestione commissariale del comune di Vecchiano.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 marzo 1971 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Vecchiano per i motivi indicati nella relazione ministeriale al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il vice prefetto ispettore dott. Filippo Martucci.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di impostare il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 e di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione per riportare alla normalità la situazione della civica azienda, scossa nella sua organizzazione funzionale dal periodo di carenza della amministrazione ordinaria e di definire numerosi provvedimenti connessi alla attuazione di un programma di opere pubbliche urgenti e non ulteriormente differibili per le esigenze della collettività.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A ciò si provvede con decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Pisa, addì 19 giugno 1971

Il v. prefetto reggente: D'AMORE

IL VICE PREFETTO REGGENTE DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 29 marzo 1971, relativo allo scioglimento del consiglio comunale di Vecchiano ed alla nomina a commissario straordinario, in persona del vice prefetto ispettore dott. Filippo Martucci, per la provvisoria gestione di detto comune sino all'insediamento dei normali organi di amministrazione;

Ritenuto che è venuto a scadere il termine di tre mesi, previsto per la durata della gestione straordinaria, stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dallo art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Considerata la necessità di prorogare a termine di legge, per motivi amministrativi, la durata della gestione straordinaria al fine di consentire al commissario la definizione, nell'interesse del comune, di numerosi provvedimenti già in corso, come risulta dalla allegata relazione, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Vecchiano, affidata al vice prefetto ispettore dottor Filippo Martucci, è prorogata a termini di legge.

Pisa, addì 19 giugno 1971

Il v. prefetto reggente: D'AMORE

(6069)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano di fabbricazione del comune di Sassuolo

Con decreto del provveditore regionale alle Opere pubbliche per l'Emilia-Romagna in data 9 giugno 1971, n. 12552, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano di fabbricazione del comune di Sassuolo relativa ad insediamento edificio per l'istituto tecnico commerciale e per geometri « A. Baggi ».

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria della amministrazione provinciale di Modena.

(5842)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Al Pino - SACAP », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1971, il rag. Giorgio Fumagalli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Al Pino - SACAP », con sede in Roma, in sostituzione del rag. Filippo Andolina.

(6025)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 giugno 1971, il dott. Vladimiro Nucci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Casa e vita nuova », con sede in Roma, in sostituzione del dott. Renato Ilari, che ha rinunciato all'incarico.

(6026)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione ad apportare modifiche alle etichette dell'acqua minerale « Acquarossa »

Con decreto n. 1160 del 9 giugno 1971 la ditta Casagrumi G. Bonaccorsi, con sede in Catania, via Sassari n. 73/75, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Acquarossa » di cui al decreto ministeriale n. 869 del 26 maggio 1966, oltre che in bottiglie da 1 litro, anche in quelle da 1/2 litro, e di apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie della stessa acqua minerale.

Tali modifiche riguardano la sostituzione nel riquadro sinistro delle etichette dei dati relativi al giudizio di purezza batteriologica del 6 giugno 1949, con quello formulato in data 2 luglio 1970 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, e la sostituzione, nel riquadro destro, dei dati relativi alla analisi chimica e chimico-fisica del 15 giugno 1949, con quelli della nuova analisi eseguita in data 2 luglio 1970 dal prof. M. Talenti dell'istituto di igiene dell'Università di Roma.

Le dimensioni delle nuove etichette saranno di cm. 15,5 × cm. 10,7 per le confezioni da 1 litro, e di cm. 12 × 8,5 per le confezioni da 1/2 litro. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto che sono uguali, per disegni ed altre diciture, a quelli autorizzati con il precedente decreto n. 869 del 26 maggio 1966.

Con decreto n. 1161 del 9 giugno 1971 la ditta Casagrumi G. Bonaccorsi, con sede in Catania via Sassari n. 73/75, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Acquarossa » di cui al decreto ministeriale n. 870 del 26 maggio 1966 e di apportare modifiche alle etichette che contrassegnano le bottiglie della stessa acqua minerale.

Tali modifiche riguardano la sostituzione nel riquadro sinistro delle etichette dei dati relativi al giudizio di purezza batteriologica del 6 giugno 1949, con quello formulato in data 2 luglio 1970 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Roma, e la sostituzione, nel riquadro destro, dei dati relativi all'analisi chimica e chimico-fisica del 15 giugno 1959, con quelli della nuova analisi eseguita in data 2 luglio 1970 dal prof. Mario Talenti dell'istituto di igiene dell'Università di Roma.

Le dimensioni delle nuove etichette saranno rispettivamente di cm. 15,5 × cm. 10,9 per le confezioni da 1 litro, di cm. 12 × cm. 8,5 e per le confezioni da 1/2 litro, e di cm. 8,4 × cm. 6 per le confezioni da 1/4 di litro. Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto.

Restano invariati formato, disegno, colori, caratteri e le altre diciture autorizzate con il citato decreto ministeriale n. 870 del 26 maggio 1966.

(5838)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole. Campagna di commercializzazione 1970-71

Dal 1° marzo 1971 al 3 marzo 1971, per colza e ravizzone U.C. 5,430, per girasole U.C. 3,485;

Dal 4 marzo 1971 al 7 marzo 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,626, per girasole U.C. 4,196;

Dall'8 marzo 1971 al 14 marzo 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,626, per girasole U.C. 3,868;

Dal 15 marzo 1971 al 21 marzo 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,626, per girasole U.C. 3,868;

Dal 22 marzo 1971 al 28 marzo 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,730, per girasole U.C. 4,027;

Dal 29 marzo 1971 al 4 aprile 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,730, per girasole U.C. 3,859;

Dal 5 aprile 1971 al 7 aprile 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,880, per girasole U.C. 4,122;

Dall'8 aprile 1971 al 14 aprile 1971, per colza e ravizzone U.C. 7,164, per girasole U.C. 4,377;

Dal 15 aprile 1971 al 18 aprile 1971, per colza e ravizzone U.C. 7,164, per girasole U.C. 3,943;

Dal 19 aprile 1971 al 25 maggio 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,830, per girasole U.C. 3,815;

Dal 26 aprile 1971 al 30 aprile 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,830 per girasole U.C. 3,688;

Dal 1° maggio 1971 al 5 maggio 1971, per colza e ravizzone U.C. 6,830, per girasole U.C. 3,837;

Dal 6 maggio 1971 al 9 maggio 1971, per colza e ravizzone U.C. 7,280, per girasole U.C. 3,453;

Dal 10 maggio 1971 al 16 maggio 1971, per colza e ravizzone U.C. 7,655, per girasole U.C. 3,453.

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(5913)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1971, registro n. 20, foglio n. 39, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso prodotto in data 22 ottobre 1968 dall'ispettore di dogana Fuggetta Alberto avverso il mancato accoglimento per intempestività della sua istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'infermità « Ipoacusia notevole bilaterale progressiva a tipo misto con spiccata componente catarrale timpanica rinogena ».

(5982)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 16 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 261.

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 3 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1926, registro n. 11 Guerra, foglio n. 21 (B. U. 1926, dispensa 32, pagina 1983):

Aramnu Stefano, da Iglesias (Cagliari), soldato XXV Btg. d'assalto, matricola 20429. Il cognome è: Aramu;

Decreto presidenziale 12 luglio 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1950, registro n. 35 Esercito, foglio n. 16 (B. U. 1950, dispensa 19, pagina 2768):

Biziocchi Aldo, fu Antonio e fu Alboni Rosa, da Modena, classe 1916, tenente 30° Raggruppamento art. di Corpo d'armata. Il cognome è: Bizziocchi;

Regio decreto 4 agosto 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1942, registro n. 39 Guerra, foglio n. 79 (B. U. 1942, dispensa 111, pagina 8945):

Camberau Ernesto, di Raimondo e di Schizzu Paola, da Sinnai Settimo San Pietro (Cagliari), fante 82° Rgt. fanteria. Il cognome è: Cambarau; il luogo di nascita è: Settimo San Pietro (Cagliari); il cognome della madre è: Schirru;

Decreto luogotenenziale 13 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1945, registro n. 4 Guerra, foglio n. 389 (B. U. 1945, dispensa 21, pagina 2047):

Desuppoin Angelico, di Giuseppe, da Ittiri (Sassari), patriota «Gruppo Patrioti della Maiella». Il cognome è: Dessupoiu;

Decreto presidenziale 16 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1947, registro n. 15 Esercito, foglio n. 102 (B. U. 1947, dispensa 22, pagina 2237):

Ghirardini Pietro, fu Gaetano, da S. Michele Extra (Verona), caporale 3° Reggimento artiglieria «Pasubio». Il cognome è: Girardini.

(5788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

Corso dei cambi del 24 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,30	624,30	624 —	624,30	624,10	622 —	624,22	624,30	624,30	624,25
Dollaro canadese	609,70	609,70	609,50	609,70	609,25	617,25	609,65	609,70	609,70	610,05
Franco svizzero	152,51	152,51	152,50	152,51	152,40	152,05	152,49	152,51	152,51	152,50
Corona danese	83,33	83,33	83,32	83,33	83,40	82,90	83,32	83,33	83,33	83,35
Corona norvegese	87,83	87,83	87,82	87,83	87,80	87,55	87,825	87,83	87,83	87,85
Corona svedese	121,025	121,05	121 —	121,025	121 —	120,40	121,015	121,025	121,05	121,05
Fiorino olandese	175,485	175,485	175,35	175,485	175,25	175,08	175,49	175,485	175,48	174,95
Franco belga	12,5670	12,567	12,575	12,5670	12,56	12,54	12,5670	12,5670	12,56	12,56
Franco francese	113,045	113,045	113,03	113,045	113 —	112,78	113,05	113,045	113,04	113 —
Lira sterlina	1510,40	1510,40	1510,25	1510,40	1509,25	1504,45	1510 —	1510,40	1510,40	1510,15
Marco germanico	178,66	178,66	178,65	178,66	178,60	176,20	178,68	178,66	178,66	178,70
Scellino austriaco	25,018	25,018	25,005	25,018	25 —	24,90	25,02	25,018	25,01	25,05
Escudo portoghese	21,9375	21,9375	21,95	21,9375	21,90	21,85	21,93	21,9375	21,93	21,97
Peseta spagnola	8,973	8,973	8,975	8,973	8,95	8,94	8,97875	8,973	8,97	8,97

Media dei titoli del 24 giugno 1971

Titolo	
Rendita 5% 1935	93,475
Redimibile 3,50% 1934	99,575
» 3,50% (Ricostruzione)	84,025
» 5% (Ricostruzione)	93,80
» 5% (Riforma fondiaria)	93,85
» 5% (Città di Trieste)	93,925
» 5% (Beni esteri)	91,65
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50% » » 1968-83	92,625
» 5,50% » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	98,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1975)	94,125
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5% (» 1° gennaio 1977)	93,575
» 5% (» 1° aprile 1978)	93,125
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1980)	97,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1971

Valuta	
Dollaro USA	624,26
Dollaro canadese	609,675
Franco svizzero	152,50
Corona danese	83,325
Corona norvegese	87,827
Corona svedese	121,02
Fiorino olandese	175,487
Franco belga	12,567
Franco francese	113,047
Lira sterlina	1510,20
Marco germanico	178,67
Scellino austriaco	25,019
Escudo portoghese	21,934
Peseta spagnola	8,976

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 23 dicembre 1969, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli);

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 27 ottobre 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 312, con il quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli).

I posti suddetti sono riservati uno ai tecnici con specializzazione in meccanica e uno a quelli con specializzazione in elettronica.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica, matematica, fisica-matematica, ingegneria, discipline nautiche;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 27 ottobre 1968.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 32, foglio n. 29

ALLEGATO A

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt. . (*a*), nat. . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess a partecipare al concorso per titoli ed esami a due posti di tecnico laureato di terza classe in prova (ex coeff. 271) carriera direttiva, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Capodimonte (Napoli), concorso indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 29, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*)

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*f*);

. . sottoscritt. . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*) .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*): . . e dichiara di voler concorrere per la specializzazione in . . . (*l*).

Luogo e data .

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) « Meccanica », oppure « elettronica », ai sensi dell'art. 2 del bando.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI ESAMI

SPECIALIZZAZIONE IN MECCANICA

Elementi di ottica astronomica:

Gli elementi dell'ottica astronomica.
Dischetto di Airy, potere risolutivo.
Lenti.
Occhio umano.
Sistemi ottici.
Illuminazione e nitidezza delle immagini.
Assorbimento e riflessione nelle lenti e specchi.
Aberrazione cromatica.
Aberrazioni monocromatiche.
Obiettivi astronomici normali.
Rifrattori e riflettori.
Oculari astronomici.
Tipi di obiettivi fotografici.
Astrografi.
Il telescopio Schmidt.
Schmidt spessi e Maksutov.
Prismi.
Reticolo di diffrazione.
Strumenti spettroscopici.
Cenni su interferometri e antenne.

Astronomia generale:

Trigonometria sferica e relazioni differenziali.
La sfera celeste.
Coordinate astronomiche, trasformazioni e problemi relativi.
Fenomeni che alterano le coordinate degli astri: rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione.
Influenza sulle coordinate eclittiche ed equatoriali.
Cataloghi stellari.
Posizione vera, media e apparente di una stella.

Nozioni descrittive sugli strumenti astronomici e generalità sul loro uso:

Installazione e orientamento dei principali strumenti astronomici: montature altazimutali, meridiane ed equatoriali.
Cerchio meridiano.
Strumento dei passaggi.
Telescopio zenitale.
Tubo fotografico zenitale.
Astrolabio di Danjon.
Micrometri, vari tipi, determinazione del valore del passo.
Collimatori, livelle e pozzo nadirale, loro uso.
Errori strumentali, formule di Mayer e Bessel.
Regolazione pratica dell'equatoriale e calcolo degli errori strumentali.
Uso dell'astrografo, misuratori di lastre, coordinate standard e coordinate misurate sulla lastra, errori, costanti di lastra.

SPECIALIZZAZIONE IN ELETTRONICA

Elementi di ottica astronomica:

Gli elementi dell'ottica astronomica.
Dischetto di Airy, potere risolutivo.
Lenti.
Occhio umano.
Sistemi ottici
Illuminazione e nitidezza delle immagini.
Assorbimento e riflessione nelle lenti e specchi.
Aberrazione cromatica.
Aberrazioni monocromatiche.
Obiettivi astronomici normali
Rifrattori e riflettori.
Oculari astronomici.
Tipi di obiettivi fotografici.
Astrografi.
Il telescopio Schmidt.
Schmidt spessi e Maksutov.
Prismi.
Reticolo di diffrazione.
Strumenti spettroscopici.
Cenni su interferometri e antenne.

Astronomia generale:

Trigonometria sferica e relazioni differenziali.
La sfera celeste.
Coordinate astronomiche, trasformazioni e problemi relativi.

Fenomeni che alterano le coordinate degli astri: rifrazione, aberrazione, parallasse, precessione e nutazione.
Influenza sulle coordinate eclittiche ed equatoriali.
Cataloghi stellari.
Posizione vera, media e apparente di una stella.

Elementi di elettronica applicata:

Generatori di tensione e di correnti: loro impedenza di uscita.
Partitori resistivi.
Alimentatori: alimentatori stabilizzati.
Rilevatori elettronici della radiazione; fotomoltiplicatori.
Amplificatori per segnali con accoppiamento RC.
Amplificatori in corrente continua e in alternata.
La reazione negativa.
Effetti della reazione nell'applicazione; impedenze d'ingresso e d'uscita.
Amplificatori reazionati.
Tecniche di registrazione; registratori scriventi, oscillografi e raggi catodici; banda passante.
Tecniche di conteggio degli impulsi: scale binarie e decimali.
Cenni sui calcolatori anologici e sui principi di funzionamento dei calcolatori digitali.
Orologio a quarzo e atomico.

(5657)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57 foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;
Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 31 dicembre 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1970, registro n. 57, foglio n. 57, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in matematica o in fisica o in ingegneria;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo o dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto. sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV entro il termine perentorio di 30 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sara determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19 secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 30

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Div. IV
Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . (*a*), nat . . a . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami a un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) carriera direttiva, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 29 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 29, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1971.

A tal fine . sottoscritt . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . (*b*);

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea .,

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);

7) di non essere stato destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarat . decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . (*f*);

. . sottoscritt . . dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè . (*g*).

. . sottoscritt . . dichiara, altresì, di essere residente nel comune di . . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt . . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*):

Luogo e data .

Firma (*l*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

a) Conoscenza generale di astronomia teorica e pratica.
b) Fondamenti di elettronica teorica ed applicata.
c) Strumenti elettronici da laboratorio.
d) Macchine calcolatrici elettroniche.

(5658)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1966 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, registro n. 15, foglio n. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1° giugno 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380 e in particolare l'art. 30, il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 1° luglio 1966 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970, n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1° luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1968, registro n. 15, foglio n. 346, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico laureato id 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste e modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Trieste.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di laurea in fisica, ingegneria meccanica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria elettronica;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande

di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le domande stesse, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giono successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Restano valide le domande regolarmente prodotte in base al precedente decreto ministeriale 1° luglio 1966.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedita per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale Parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 327

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. . sottoscritt . . . . (*a*), nat . . a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . ., chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico laureato di 3ª classe in prova (ex coeff. 271) - carriera direttiva, con assegnazione allo osservatorio astronomico di Trieste, concorso indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971, registro n. 32, foglio n. 327, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1971.

A tal fine . . sottoscritt. . dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
2) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;
3) di non aver riportato condanne penali (*c*);
4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);
5) di essere in possesso del seguente diploma di laurea . . . .
6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*e*);
7) di non essere stato destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarat. . decadut. . da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . . (*f*);

. . sottoscritt. . dichiara inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*g*) . . . . .

. . sottoscritt. . dichiara, altresì di essere residente nel comune di . . . . . (provincia di . . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*): . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. . allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*i*): . . . .

Luogo e data . . . . .

. . . .
Firma (*l*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(*c*) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazone).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*f*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*l*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'articolo 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAMI

Progettazione, costituita da calcoli, disegni e descrizioni, di mezzi tecnici: strumenti e loro parti, apparecchi, impianti per la ricerca sperimentale astronomica e astrofisica.

Nozioni fondamentali dell'astronomia e dell'astrofisica.

Conoscenza teorico-pratica degli scopi sperimentalmente perseguibili negli osservatori astronomici.

Conoscenza dei vari tipi di telescopi e dei loro usi visuali, fotografici, spettrografici, radio astronomici; degli orologi; delle macchine calcolatrici; delle attrezzature ausiliarie, comprese quelle di controllo e di misura; delle loro varie parti e connessioni; meccaniche, ottiche, elettriche ed elettroniche; del loro funzionamento e rettifica; di possibili guasti e riparazioni; di parziali ricostruzioni ed innovazioni secondo scopi e norme direttive appositamente indicate.

(5659)

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957 n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80, foglio n. 264, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;

Vista la legge 3 giugno 1970 n. 380 e in particolare l'art. 30 il quale ha introdotto una nuova disciplina dei concorsi per l'accesso alle qualifiche del personale tecnico degli osservatori astronomici;

Ravvisata la necessità di adeguare il predetto decreto ministeriale 31 dicembre 1968 alle sopravvenute disposizioni di cui al citato art. 30 della legge 3 giugno 1970 n. 380 e in considerazione del fatto che non sono stati posti in essere atti di esecuzione del bando predetto;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 31 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1969, registro n. 80 foglio n. 264, con il quale è stato indetto un concorso per esami a un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, numero 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotto.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine suddetto.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del citato art. 4.

Art 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 7.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di laboratorio ed una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Sono ammessi alle prove orale e pratica di laboratorio i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta. Le prove orale e pratica di laboratorio non s'intendono superate se i candidati non ottengono la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 8, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile su carta da bollo.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta da bollo, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta da bollo contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 4 abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 3.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

f) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta da bollo ovvero certificato di esito di visita di leva in carta da bollo.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio su carta da bollo, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta da bollo da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai docu-

menti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1971
Registro n. 32, foglio n. 329

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Div. IV
Viale Trastevere 00100 ROMA

sottoscritt (*a*), nat a (provincia di .) il chiede di essere ammess a partecipare al concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova (ex coeff. 202) — carriera di concetto — con assegnazione allo osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1971; registro n. 32, foglio n. 329, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 26 giugno 1971.

A tal fine sottoscritt dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt nelle liste elettorali del comune di (*b*) ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stato destituit o dispensat dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarat decadut da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*);

sottoscritt dichiara, inoltre, di avere titolo all'elevazione del limite massimo di età perchè (*h*)

sottoscritt dichiara, altresì, di essere residente nel comune di (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*i*): impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

sottoscritt allega i documenti relativi ai seguenti titoli di merito (*l*):

Luogo e data

Firma (*m*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(c) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di istruzione secondaria di 2° grado dovrà essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile

(*h*) Da compilarsi ad opera dei soli candidati che superino il 40° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

(*i*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*l*) Si terrà conto dei soli titoli documentati entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

(*m*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 4 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA

Ottica e meccanica fine:

generalità sulle misure e sistemi di misura; errori di misura; misure meccaniche calibro, micrometro; misure di angoli, graduazioni, nonii; strumenti ad indice mobile, parallasse; il comparatore ottico, il proiettore di profili; macchine a dividere lineari e circolari; il microscopio d'officina e le macchine per tracciare; calibri speciali; dispositivi micrometrici; micrometri oculari; il tornio da orologeria e i suoi accessori; lavorazioni; il tempo e la misura del tempo: medio, solare vero, siderale; gli apparati cronometrici: organi motori, trasmissioni e scappamenti; le lenti e gli specchi: generalità; obiettivi ottici visuali e fotografici; doppietti-tripletti e obiettivi complessivi simmetrici e non; gli oculari; strumenti ottici in generale; spettroscopi a prisma e a reticolo; gli strumenti astronomici. equatoriale meridiano, dei passaggi; cannocchiali fotografici; nozioni generali di fotografia: processi positivo e negativo.

(5660)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando di concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore nel ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1970, registro n. 44 Difesa, foglio n. 383 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1970 con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, riservato a laureati in chimica o in ingegneria chimica;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del sopracitato ruolo prevede un organico complessivo di sessanta unità, di cui quaranta posti sono riservati a laureati in chimica o in ingegneria chimica e venti posti a laureati in fisica o in scienze biologiche;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 erano presenti nel suddetto ruolo ventotto impiegati di cui due in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32 e che tali impiegati sono tutti laureati in chimica e che, pertanto, alla stessa data del 31 dicembre 1970 erano disponibili quattordici posti per i laureati in chimica o in ingegneria chimica;

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili al 31 dicembre 1970 per i laureati in chimica o in ingegneria chimica da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 è di due unità;

Considerato, pertanto, che detratto dal numero (14) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi — corrispondente a due — (da riservare al concorso previsto dall'art. 16 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), può senz'altro farsi luogo al conferimento di dodici posti attraverso pubblico concorso;

Considerato, infine, che alla data del 31 dicembre 1970 nessun impiegato del ruolo di cui trattasi risultava collocato a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dodici posti di chimico, fisico e biologo coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito (riservato a laureati in chimica od in ingegneria chimica) indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

Il penultimo ed ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto ministeriale 4 luglio 1970, indicato nelle premesse, sono sostituiti dai seguenti:

« Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso, qualora intenda sostenere il colloquio facoltativo, la lingua o le due lingue relative a tale colloquio da scegliersi tra inglese, francese e tedesco (cfr. programma di cui all'allegato 1 al presente decreto).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa il colloquio facoltativo si riterrà che egli non intende sostenere tale colloquio ».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1970 e l'allegato n. 3 al decreto medesimo, sono rispettivamente sostituiti dal seguente articolo e dall'allegato 1 al presente decreto:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta d'esame e la prova pratica indicate nell'allegato 1 al presente decreto avranno luogo, rispettivamente, il 13 ottobre 1971 e il 18 novembre 1971 con inizio alle ore 8 presso l'istituto chimico dell'Università di Roma.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso, a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame, nei giorni indicati nel presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questo Ministero.

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che *avranno riportato una media di almeno sette decimi nella prova* scritta ed in quella pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con la indicazione del voto riportato nella prova scritta ed in quella pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio. Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto — fino ad un massimo di 0,30 punti — per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova *pratica ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti* di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 4.

L'art. 10 del decreto ministeriale 4 luglio 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) e per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dallo art. 12, *ultimo comma, della predetta legge* 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, numero 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 5.

L'art. 12 del decreto ministeriale 4 luglio 1970 è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di 30 giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1971
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 397

ALLEGATO 1
(Cfr. articoli 2 e 3 del decreto)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Svolgimento di un tema su uno degli argomenti di chimica generale o inorganica o organica o industriale o di chimica-fisica, qui sotto indicati. Il candidato nello svolgere il tema dovrà dare anche sviluppo a quanto dell'argomento possa avere attinenza con applicazioni nel campo della chimica degli esplosivi e degli aggressivi chimici di guerra, e nel campo dell'autotrazione:

Leggi fondamentali della chimica, equilibri, catalisi, termochimica, elettrochimica. La teoria atomico-molecolare nel suo sviluppo storico con particolare riguardo alle moderne teorie sulla struttura della materia.

Idrogeno, azoto, ossigeno. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido nitrico, nitrati, ammoniaca), preparazione e applicazioni industriali.

Litio, sodio, potassio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo ai loro idrati, carbonati e cloruri), preparazione e applicazione industriale.

Magnesio, calcio, stronzio, bario. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazione industriale.

Zinco, rame, argento, mercurio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazione industriale.

Piombo, alluminio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Carbonio, silicio, titanio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Fosforo, arsenico, antimonio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni, preparazione e applicazioni industriali.

Zolfo. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, sue principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido solforico e all'oleum), preparazione e applicazioni industriali.

Floro, cloro, bromo, iodio. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni (con particolare riguardo all'acido cloridrico, ipocloriti, clorati, perclorati), preparazione e applicazioni industriali.

Manganese, cromo, nichel. Caratteristiche, proprietà, riconoscimento, loro principali combinazioni e leghe, preparazione e applicazioni industriali.

Ferro, ghisa, acciai, leghe ferro-metalliche. Preparazione, caratteristiche, proprietà. Cenno sull'analisi chimica e micrografica degli acciai.

Grande industria degli acidi e delle basi inorganiche. Procedimenti di produzione.

Idrocarburi saturi. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Olii e grassi, saponi, glicerina. Caratteristiche, proprietà, preparazione industriale, utilizzazione.

Alcooli, aldeidi, chetoni, acidi organici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, principali derivati, utilizzazione industriale.

Eteri nitrici. Proprietà, caratteristiche, preparazione, utilizzazione industriale.

Idrocarburi aromatici a nucleo semplice ed a nucleo condensato. Proprietà, caratteristiche, preparazione, derivati e utilizzazione industriale.

Fenoli e naftoli. Caratteristiche, preparazione industriale, utilizzazione, loro nitroderivati più importanti.

Idrati di carbonio. Caratteristiche, preparazione, derivati più importanti, utilizzazione industriale.

Resine sintetiche, gomma naturale e gomma sintetica. Caratteristiche, composizione, proprietà, preparazione, cenni sulla loro tecnologia e utilizzazione industriale.

Aggressivi chimici di guerra e prodotti fumogeni e nebbiogeni. Caratteristiche e preparazione dei più importanti. Cenni sui mezzi di protezione chimica.

Gli esplosivi da guerra. Classificazione, caratteristiche e preparazione dei più importanti.

I carburanti e lubrificanti impiegati nell'autotrazione. Classificazione dei greggi, loro derivati. raffinazione. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche. dei carburanti e lubrificanti.

Principali procedimenti di sintesi organica interessanti particolarmente la produzione di sostanze a largo impiego industriale.

N. B. — Alla commissione esaminatrice è lasciata ogni determinazione circa la durata della prova ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA PRATICA

Analisi quantitativa di un miscuglio inorganico, con separazione di due componenti e loro determinazione uno per via volumetrica e uno per via ponderale, con relazione scritta.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prova scritta e sui risultati della prova pratica.

2) Impostazione per la risoluzione numerica di un problema di chimica generale, o inorganica, o organica o di chimica fisica.

3) Argomenti facenti parte del programma previsto per la prova scritta;

apparecchiature di laboratorio ed industriali di più corrente e moderno impiego;

legislazione relativa all'impiego, maneggio, trasporto e conservazione dei prodotti esplosivi, dei prodotti tossici e dei materiali radioattivi. Nozioni;

legislazione relativa alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nozioni;

diritto amministrativo. Nozioni: limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai;

ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere, a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

(5870)

Modifiche al bando di concorso per esami a sette posti (ora due) di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, registro n. 67 Difesa, foglio n. 114 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1971 con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di ingegnere in prova nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopracitato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del sopracitato ruolo prevede un organico complessivo di diciotto unità;

Considerato che con decreto ministeriale 28 luglio 1970, in corso di registrazione alla Corte dei conti l'ingegnere principale Testa dott. Giuseppe, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è stato collocato a riposo a decorrere dal 30 luglio 1970 e che, pertanto, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto, il posto lasciato libero dall'ingegnere principale Testa deve essere portato in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico complessivo di diciassette unità;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 erano presenti nel suddetto ruolo quindici impiegati, di cui uno in soprannumero ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e che, pertanto, alla stessa data del 31 dicembre 1970 erano disponibili tre posti;

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili al 31 dicembre 1970 nel ruolo di cui trattasi, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 è di una unità;

Considerato, infine, che detratto dal numero (tre) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stesso, corrispondente ad uno (da riservare al concorso previsto dall'art. 16 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), sono due i posti da conferire attraverso pubblico concorso e che, quindi, in tal senso deve essere modificato il decreto ministeriale 7 novembre 1970;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« E' indetto un concorso per esami a due posti di ingegnere in prova nel ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare ».

Art. 2.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a sette posti (ridotti a due giusta art. 1 del presente decreto) di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del genio militare, indetto con decreto ministeriale 7 novembre 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 1971.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« L'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti). Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso, qualora intenda sostenere il colloquio facoltativo, la lingua o le lingue relative a tale colloquio da scegliersi fra inglese, francese e tedesco.

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa il colloquio facoltativo, si riterrà che egli non intende sostenere tale colloquio ».

Art. 4.

L'art. 9 del decreto ministeriale 7 novembre 1970 e l'allegato n. 3 al decreto medesimo sono rispettivamente sostituiti dal seguente articolo e dall'allegato 1 al presente decreto:

« Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686.

Le prove scritte d'esame indicate nell'allegato 1 al presente decreto avranno luogo il 15 e 16 settembre 1971 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4 - 00100, Roma.

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che inoltreranno domanda di ammissione al concorso, a seguito della riapertura dei termini, dovranno presentarsi, per sostenere le prove d'esame, nei giorni indicati dal presente decreto, senza alcun preavviso da parte di questo Ministero.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio obbligatorio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio obbligatorio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto — fino ad un massimo di 0,30 punti — per ogni lingua rispetto alla quale il colloquio stesso sia stato superato in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione ».

Art. 5.

L'art. 10 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (e comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137 e dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306; 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 novembre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 del bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI Palazzo dell'Esercito 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare ».

Art. 6.

L'art. 12 del decreto ministeriale 7 novembre 1970, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1971
Registro n. 31 *Difesa, foglio n.* 399

ALLEGATO 1
(Cfr. articolo 4 del decreto)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) Svolgimento di un tema concernente la progettazione di una struttura in legno o ferro o cemento armato.

2) Svolgimento di un tema su un argomento di scienza della costruzioni o fisica tecnica applicata o meccanica applicata.

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo. Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove ed i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO OBBLIGATORIO

1) Discussione sugli argomenti trattati nello svolgimento della prima e seconda prova scritta.

2) Colloquio su:

Argomenti trattati nella seconda prova scritta;

Diritto amministrativo. Nozioni limitate allo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

COLLOQUIO FACOLTATIVO

Lingua straniera: lettura e versione in italiano da una o due lingue straniere a scelta del candidato, di brani di letteratura tecnica.

La lingua o le lingue straniere prescelte dovranno essere precisate dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: TANASSI

(5869)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANZARO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1839 del 14 novembre 1969, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catanzaro, dell'ordine dei veterinari della provincia di Catanzaro e delle giunte dei comuni interessati;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Catanzaro ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1968 è costituita come appresso:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Di Sieno dott. Michele, vice prefetto vicario di Catanzaro;

Radicioni dott. Enzo, veterinario provinciale superiore del Ministero della sanità;

Paltrinieri prof. Sebastiano, direttore dell'istituto di patologia speciale e clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, direttore dell'istituto di patologia generale ed anatomia patologica veterinaria dell'Università di Pisa;

Mancini dott. Pietro, veterinario condotto di Davoli.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan Claudio, consigliere amministrativo di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede a Catanzaro.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio ed agli albi pretori della prefettura e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 21 maggio 1971

Il veterinario provinciale: CURCIO

(5722)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.